

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Opposizione a decreto ingiuntivo, domanda inammissibile dell'opposto, eventuale accettazione del contraddittorio, irrilevanza**

*Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile l'introduzione, da parte dell'opposto, di un'azione nuova e diversa rispetto a quella di adempimento, per petitum e causa petendi; e, stante il regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., la relativa questione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta pienamente al rilievo officioso del giudice, in virtù del perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza corrispondenti ad un interesse pubblico: a nulla rilevando, in contrario, l'eventuale accettazione del contraddittorio della controparte.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.11.2015, n. 23811**

...omissis...

Deve essere esaminata, in via pregiudiziale, la questione della legittimazione passiva della parte resistente, qualificatasi nell'epigrafe del controricorso, come "Ministero della Difesa":

soggetto, evidentemente diverso e privo di alcun nesso di collegamento con la Croce Rossa Italiana, destinataria del decreto ingiuntivo e parte nei gradi di merito. Ritiene questo Collegio che si possa riconoscere alla predetta difformità carattere di mero errore materiale, frutto di disattenzione in sede compilativa, che non inficia la sicura identificazione della Croce Rossa Italiana quale ente rappresentato in giudizio, stante l'inequivoco riferimento, nel contesto narrativo ed argomentativo del controricorso, ai fatti di causa ed alla pronuncia oggetto di impugnazione.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

La ratio decidendi della sentenza della Corte d'appello consiste nell'affermazione - già espressa nella decisione di primo grado - che "la corretta volontà della Croce rossa avrebbe dovuto essere espressa dal Consiglio del Comitato Provinciale di Pavia, con ratifica del Comitato Centrale"; e che tale procedimento non era stato rispettato.

In questo senso, la statuizione non si pone in contrasto con la copiosa giurisprudenza di legittimità, citata dai ricorrenti, secondo cui i vizi della delibera propedeutica ai contratti di diritto privato stipulati dagli enti pubblici hanno rilievo esclusivo nell'ambito interno alla loro organizzazione, senza infirmare la validità del contratto stipulato con il privato (cfr., e plurimis, Cass., sez. 3, 20 novembre 2002 n. 16345): giacchè le eventuali irregolarità, ed anche nullità, verificatesi nella fattispecie a formazione progressiva di diritto amministrativo - irrilevanti, una volta conclusosi l'iter procedurale prodromico alla conclusione del contratto - restano vizio diverso dalla carenza di legittimazione dell'organo stipulante.

Tale affermazione non è stata puntualmente contestata dai ricorrenti; ed anzi, implicitamente avvalorata, in punto di fatto, con il passaggio espositivo "che tutto era pronto per ottenere il parere definitivo da parte del Comitato Centrale della Croce di Rossa di Roma"(cfr. ricorso, pag. 14).

Si aggiunga che nella narratio della sentenza si dà atto che la xxxxx Italiana aveva eccepito che gli atti di conferimento erano stati sottoscritti, il primo, da un consigliere; e il secondo, dal presidente xxx di Pavia: ed il successivo passo della motivazione, testè riportato, recepisce tale eccezione. In contrario, gli architetti xxx nei gradi di merito, da un lato hanno riferito la stipulazione al Comitato Provinciale di Pavia (e non al solo presidente: cfr. sent d'appello, pag. 1); e, dall'altro, hanno addotto il carattere di urgenza e indifferibilità dell'opera: evidentemente allo scopo di giustificare la legittimazione del Presidente, sull'implicito presupposto che proprio egli, in proprio, e non il comitato provinciale, avesse conferito l'incarico professionale. Nel presente ricorso, nella premessa narrativa del primo motivo, sono tornati all'allegazione del conferimento dell'incarico da parte del Comitato di Pavia, senza però contestare specificamente il contrario accertamento di fatto della sentenza di merito, nè coltivare più le ragioni di deroga dovute alla natura urgente del contratto. Ed anzi, come visto, implicitamente riconoscendo l'incompiutezza della fattispecie, tuttora mancante nel necessario assenso del Comitato

centrale: restando, com'è evidente, inidonee allo scopo citazioni di deposizioni testimoniali che - secondo l'assunto difensivo - confermavano la validità del disciplinare di incarico mediante il riconoscimento della firma del presidente pro tempore della Croce xxx (cfr. ricorso, pag.14). Argomentazioni, queste, di merito, che non possono trovare ingresso in questa sede.

Alla luce delle predette considerazioni perde di rilevanza la dedotta violazione del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, commi 3 e 4, sotto il profilo che essa è dettata in tema di enti locali ed è quindi inapplicabile alla Croce Rossa Italiana.

Anche il secondo motivo è infondato, dal momento che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, nella disciplina processuale innovata con L. 26 novembre 1990, n. 353, l'eventuale accettazione del contraddittorio non sana l'inammissibilità della domanda tardivamente proposta: quale, nella specie, la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa svolta, in via gradata, con la comparsa di risposta dagli opposti-attori sostanziali.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile, infatti, l'introduzione, da parte dell'opposto, di un'azione nuova e diversa rispetto a quella di adempimento, per petitum e causa petendi; e, stante il regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., la relativa questione risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta pienamente al rilievo officioso del giudice, in virtù del perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza corrispondenti ad un interesse pubblico: a nulla rilevando, in contrario, l'eventuale accettazione del contraddittorio della controparte (Cass., sez. 1, 30 ottobre 2013 n. 24.486; Cass., sez. 2, 30 novembre 2011 n. 25.598; Cass., sez. 1, 13 dicembre 2006 n. 26.691).

Non pertinente appare il richiamo, in sede di memoria ex art.378 c.p.c., all'apparentemente difforme dictum di Cass., sez. unite, 27 dicembre 2010 n. 26128; la cui apertura possibilista è limitata all'ipotesi che la domanda nuova dell'opposto consista in una reconventio reconventionis, oppure si iscriva nell'alveo di un thema decidendum già esteso, dallo stesso opponente, all'ipotesi di un arricchimento senza causa: sia pure - com'è ovvio - ad excludendum (nel caso all'esame delle Sezioni unite era stata infatti proprio la parte opponente che, oltre a confutare l'altrui azione contrattuale, aveva pure prefigurato l'eventuale prospettazione di un indebito arricchimento, per contestarne, in prevenzione, la configurabilità).

Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre le spese prenotate a debito.